

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDI' 25 MARZO 2003
202^a Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra i 100 Khz e 300 Ghz" (n. 194)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (n. 195)

(Pareri al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore [MONCADA LO GIUDICE](#), [illustra i due schemi di decreto](#) in esame predisposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 36 del 2001, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute. Essi sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'Assemblea generale del 24 giugno 2000, riconoscendo che "i provvedimenti in questione sono coerenti con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e che pertanto non sussistono motivi ostativi al loro ulteriore iter".

Successivamente anche il Comitato interministeriale, di cui all'articolo 6 della citata legge n. 36 del 2001, ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 2 agosto 2002. Non è stata, invece, raggiunta l'intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni - che richiedeva valori più bassi per quanto concerne i limiti di esposizione - nonostante il

Ministro dell'ambiente abbia accolto molte delle osservazioni avanzate dalle Regioni e nonostante il parere favorevole dell'ANCI. Tuttavia, poiché il decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281, all'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei Ministri possa provvedere con deliberazione motivata, il Ministro dell'ambiente ha inviato alla Presidenza del Consiglio, in data 11 dicembre 2002, i due schemi di decreto in titolo e il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 21 febbraio 2003, l'ulteriore corso dei provvedimenti.

Prima di entrare nel merito degli articoli dei due schemi di decreto, appare opportuno dare un quadro sintetico del dibattito scientifico attualmente in corso in ordine ai valori dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), che costituisce l'oggetto del confronto con le regioni, nonché l'argomento chiamato in causa da campagne di stampa, non sempre corrette, che hanno in alcune situazioni suscitato l'allarme dell'opinione pubblica. In particolare, i campi elettromagnetici di cui si discute nei due schemi di decreto sono i cosiddetti NIR (non ionizzanti). Ionizzanti e certamente pericolosi sono invece i CEM ad altissima frequenza, quali quelli che generano i raggi X o i raggi gamma. Solo a questi ultimi l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accettato che si possa applicare il principio ALARA (as low as reasonably achievable), cioè limiti tanto bassi quanto ragionevolmente possibile; il principio non può essere applicato – come erroneamente da taluni ritenuto – ai NIR, data l'assenza per questi ultimi di qualunque valore certo di rischio atteso. Il documento più importante su tale materia resta, comunque, quello contenuto nelle linee guida, pubblicato nel 1998 dall'ICNIRP (International Commission of Non Ionising Radiation Protection), che ha fissato valori limite di esposizione sia per le frequenze industriali (50 Hz), che per quelle tipiche delle radiofrequenze (RF). Tali valori sono stati adottati dalla Unione Europea, con la raccomandazione 99/519/CE del 12 luglio 1999, recepita da 14 Paesi.

Nel novembre del 2001 il COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research-Action 281) ha inviato all'allora Presidente del Parlamento Europeo una lettera firmata anche dall'ICNIRP e dall'EBEA (Associazione Europea Elettromagnetismo), nella quale si sosteneva che non esiste nessuna evidenza convincente di effetti negativi per la salute a livelli di esposizione che siano inferiori a quelli raccomandati dalle linee guida internazionali ed europee. Si segnala inoltre uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000 sull'effetto dei campi elettromagnetici provocati dagli elettrodomestici nei casi di leucemia infantile. Il risultato è stato che su 460-480 casi di leucemia che si verificano annualmente in Italia tra la popolazione compresa tra 0 e 14 anni, prevalentemente, un caso è da attribuire ai CEM.

Va altresì evidenziato che i Ministri italiani dell'ambiente, della salute e delle telecomunicazioni, in ossequio al principio di precauzione, evidenziato nella legge-quadro n. 36 del 2001 con l'introduzione oltre che dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, hanno nominato un Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari all'esposizione ai campi elettrici, magnetici

ed elettromagnetici. Il suddetto Comitato, coordinato dal professor Francesco Cognetti, ha presentato il proprio rapporto nel febbraio 2002, concludendo che non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati nelle Linee guida dell'ICNIRP del 1998 abbia generato conseguenze sanitarie negative. Con riferimento al menzionato principio di precauzione, si ritiene tuttavia che esso non dovrebbe essere chiamato in causa nella discussione sugli schemi di decreto in titolo poiché, come ha affermato la Commissione europea, tale principio può essere invocato soltanto in caso di rischio potenziale, anche se lo stesso non può essere interamente dimostrato o la sua portata quantificata.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nei due schemi di decreto in titolo, per quanto concerne quello riguardante i limiti di esposizione sull'alta frequenza, segnala che il provvedimento concerne i sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, con esclusione dei radar riguardanti le Forze armate e la polizia per i quali si rimanda ad un successivo decreto. I limiti di esposizione vengono individuati, in base a tre diverse fasce, ai sensi dell'articolo 3; a tale riguardo, si fa presente, per esempio, che nel caso di una stazione radiobase per la telefonia mobile, rispetto ai limiti indicati nello schema di decreto n. 194, i valori europei per l'intensità di campo elettrico e per quelli dell'intensità magnetica sono doppi, mentre risultano quadrupli quelli della densità di potenza. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo, a titolo precauzionale, riporta i valori di attenzione che analogamente risultano essere molto più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea.

Per quanto concerne poi lo schema di decreto n. 195, l'articolo 3 indica limiti di esposizione, uguali a quelli stabiliti in sede europea, precisando, sempre a scopo precauzionale, che il valore di attenzione per l'induzione è di 10 microtesla. Per la progettazione di nuovi elettrodotti presenti in aree di gioco per l'infanzia, in ambienti scolastici ed abitativi, il successivo articolo 4 fissa un obiettivo di qualità di 3 microtesla. L'articolo 8, infine, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni contenute nei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995, abrogazione peraltro già fissata dall'articolo 16 della legge n. 36 del 2001.

In conclusione, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole su entrambi gli schemi di decreto in esame, i quali stabiliscono limiti di esposizione che risultano essere i più bassi in assoluto di tutto il mondo.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione congiunta.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver evidenziato che la materia riguardante i limiti delle esposizioni ai campi elettromagnetici risulta essere di particolare complessità scientifica, ma anche di indubbio valore politico, ricorda che la legge n. 36 del 2001 fu approvata dal Parlamento, al termine della scorsa legislatura, dopo un lungo dibattito nel quale si svolsero audizioni che consentirono di fare il punto sullo stato delle conoscenze scientifiche in ordine a queste problematiche. I due schemi di decreto in esame,

predisposti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro del 2001, non si sottraggono ad un giudizio fortemente negativo, tanto più accentuato se si considera che gli stessi si inseriscono in una precisa cornice giuridica e normativa, promossa dall'Esecutivo, che ha visto come apice l'emanazione del decreto legislativo n. 198 del 2002, sul quale, peraltro, pende un giudizio di legittimità costituzionale. In particolare, le regioni ricorrenti non solo hanno lamentato la violazione delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della Costituzione, ma anche la non attuazione proprio della legge n. 36 del 2001, nella parte in cui affidava alle autonomie locali la cosiddetta regolazione localizzativa.

Gli schemi di decreto, inoltre, appaiono porsi in contrasto anche con altre disposizioni della stessa legge-quadro, che poneva l'accento sul principio di precauzione; inizialmente, il testo risultava essere ancora più rigoroso, prevedendo, come assioma, che qualunque esposizione ai campi elettromagnetici fosse nociva per la salute e come tale, quindi, dovesse essere sottoposta alle garanzie discendenti dall'articolo 32 della Costituzione. Uno dei meriti maggiori che devono essere attribuiti alla legge-quadro del 2001 è stato proprio quello di aver precisato, attraverso l'indicazione del suddetto principio di precauzione, che l'ambito sanitario attiene esclusivamente al superamento dei limiti di esposizione, mentre il richiamato principio di precauzione copre i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, cioè gli spazi nei quali ancora non si è raggiunta certezza scientifica in ordine agli effetti delle esposizioni. Ora invece gli schemi di decreto in esame rischiano di non dare seguito a quanto contenuto nella legge n. 36 del 2001, soprattutto per quanto attiene al principio di precauzione che in pratica risulta sconfessato nonostante l'elevata attenzione con la quale l'opinione pubblica continua a seguire questi temi sui quali, peraltro, la ricerca scientifica non è ancora approdata a conclusioni inequivocabili. Sebbene a volte non siano assenti elementi demagogici ed irrazionali, questa preoccupazione sociale dovrebbe trovare adeguata risposta, anche perché è sempre più massiccio l'impiego di tecnologie che sviluppano esposizioni il cui grado di dannosità risulta nel Paese ancora obiettivamente incerto. Di fronte a questa situazione, invece, il Governo ha scelto di seguire la strada che conferma i limiti di esposizione esistenti in modo da non recare eccessivo disturbo a determinati settori industriali, preoccupati dagli elevati oneri finanziari che si dovrebbero sostenere in presenza di limiti più restrittivi.

Pertanto, bisognerebbe che gli schemi di decreto prevedessero limiti più rigorosi, in aderenza non soltanto al principio di precauzione, ma anche a quanto previsto nelle diverse normative che in materia di elettromagnetismo sono state nel frattempo emanate dalle regioni.

Il senatore RIZZI esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Moncada Lo Giudice il quale ha saputo fare, con estrema chiarezza, il punto della situazione per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai rischi derivanti

dall'inquinamento elettromagnetico. D'altra parte, Forza Italia ha sempre tenuto prioritariamente presente l'esigenza di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, tant'è che nella scorsa legislatura, quando si trovava all'opposizione, aveva stigmatizzato l'atteggiamento tenuto dagli operatori del settore della telefonia mobile in occasione della loro audizione presso la Commissione ambiente del Senato, atteggiamento che era apparso improntato più che altro agli aspetti di carattere economico e di politica dell'occupazione.

Quel che è certo è che, in una materia come quella in esame, occorre assolutamente basare le scelte su precise indicazioni di carattere scientifico e, sotto questo profilo, appare alquanto significativo il riferimento fatto dal relatore alla scarsa o nulla incidenza dell'inquinamento elettromagnetico su patologie quali la leucemia infantile.

La verità è che, a tutt'oggi, non è stato chiarito a livello scientifico quali siano i danni provocati dall'esposizione a valori elevati di campo magnetico. Di qui l'avviso favorevole che i senatori della sua parte politica esprimeranno sui due schemi di decreto in titolo.

Il senatore SPECCHIA ricorda innanzitutto come, nella scorsa legislatura, i senatori del Gruppo Alleanza nazionale avessero assunto un atteggiamento di grande rigore per quanto atteneva alla fissazione dei limiti per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, atteggiamento di grande rigore che si era tradotto nella sostanziale approvazione dei valori che erano stati indicati in due bozze di decreto che erano state tenute presenti durante l'esame del disegno di legge in materia. In particolare, era stato espresso un voto favorevole su un ordine del giorno con il quale si auspicava nella sostanza la fissazione di limiti assai rigorosi.

Tale posizione dei senatori di Alleanza nazionale era dovuta anche all'esigenza di individuare limiti uniformi su tutto il territorio nazionale, evitando che soltanto alcune regioni fissassero valori rigorosi; la sua parte politica, inoltre, aveva proposto di inserire i valori limite nel corpo del testo normativo, piuttosto che demandarne la fissazione al Governo.

A questo punto, però, alla luce degli approfondimenti svolti nei mesi scorsi a cura di autorevoli esponenti del mondo scientifico che il Governo, assai opportunamente, ha provveduto a consultare, prendendo atto dell'insussistenza di motivi per ritenere che vi siano reali pericoli per la salute dei cittadini derivanti dall'esposizione a valori di campo magnetico pari o inferiori ai limiti indicati nei due schemi di decreto in esame, ferma restando l'opportunità di leggere con maggiore attenzione i testi in discussione, preannuncia che i senatori di Alleanza nazionale voteranno a favore della proposta di esprimere pareri favorevoli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

C

MERCOLEDI' 26 MARZO 2003
203^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

O

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

N

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

A

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra i 100 Khz e 300 Ghz" (n. 194)

C

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (n. 195)

(Pareri al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

E

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Ad avviso del senatore DETTORI la tematica dell'elettromagnetismo suscita attenzione da parte di tutto il Paese, come dimostrato dai numerosi comitati di cittadini che stanno attendendo la risposta del Parlamento in ordine ad un problema che solleva forti preoccupazioni. Senza entrare nel merito degli autorevoli pareri che sono stati espressi sull'argomento dai più importanti organismi internazionali della comunità scientifica, non si può accettare l'idea che la politica sia completamente emarginata da questa discussione, visto che una delle sue funzioni principali è proprio quella di interpretare l'apporto tecnico proveniente dalla comunità scientifica. In questo senso, si sente di fare

M

al relatore un sommosso richiamo a che la politica guadagni lo spazio che le è proprio al di là degli ambiti tecnici richiamati dalla comunità scientifica. Peraltro, in ordine alla dannosità delle esposizioni non sono state ancora raggiunte sufficienti certezze scientifiche; questo dato, tuttavia, dovrebbe indurre non solo a proseguire nell'approfondimento, ma soprattutto ad adottare un criterio di prudenza e di precauzione, con l'introduzione di limiti più restrittivi e rigorosi rispetto a quelli che l'Esecutivo propone con i due schemi di decreto in esame. Tale approccio risulterebbe poi conforme a quello contenuto nelle diverse normative in materia di elettromagnetismo, emanate nel frattempo da varie regioni, mentre dovrebbe essere respinta l'obiezione in base alla quale la fissazione di limiti più rigorosi incontrerebbe lo sfavore di molti settori industriali preoccupati dai costi finanziari di questa eventuale scelta, dal momento che la salute dei cittadini dovrebbe costituire in ogni modo la priorità.

Il senatore ROLLANDIN ritiene che gli schemi di decreto presentati dal Governo in ordine ai limiti di esposizione dai campi elettromagnetici siano fortemente attesi dal Paese nel quale si riscontra una forte preoccupazione su questi argomenti, la quale è ancor più aggravata da quanto sostenuto nella relazione introduttiva ai due provvedimenti, laddove si ricorda che, allo stato attuale delle conoscenze, non si è ancora stabilito con certezza un nesso tra l'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici e l'insorgenza di patologie quali tumori e leucemie infantili. Pur prendendo atto delle conclusioni che stanno emergendo nell'attuale dibattito scientifico, bisognerebbe improntare le scelte politiche su questa delicata materia a criteri di maggior prudenza, come del resto dimostrato da molte regioni con l'approvazione di normative che prevedono limiti ben più rigorosi rispetto a quelli che il Governo propone di introdurre. D'altro canto, non è casuale che proprio in relazione ai due schemi di decreto in esame non è stata raggiunta la prevista intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, sede nella quale le autonomie locali hanno manifestato tutte le loro riserve nei confronti delle scelte che poi sono state trasfuse nell'articolato dei due provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURRONI richiama l'attenzione della Commissione su quanto accaduto nel corso della seduta pomeridiana di ieri in Assemblea dove si sta esaminando il decreto-legge riguardante le misure finanziarie per gli interventi in aree colpite da calamità naturali. Infatti, il Presidente di turno non ha inteso dichiarare l'improponibilità, per estraneità all'oggetto, di due emendamenti che invece ictu oculi presentavano forti dubbi di proponibilità. In quella circostanza, il Presidente di turno ha dichiarato di rimettersi a

quanto deciso nella Commissione di merito che non ha espresso alcun sindacato sulla improponibilità dei due suddetti emendamenti. La gravità di quanto accaduto è proprio dimostrata dal fatto che nella Commissione di merito non si è svolta la dovuta valutazione di ammissibilità di queste proposte, nonostante esse incidessero nel corpo di un decreto-legge. Questa situazione, peraltro, solleva il problema più generale della sede nella quale l'opposizione deve trovare adeguata tutela nei confronti dell'applicazione delle norme regolamentari che non possono essere violate per favorire taluni settori della maggioranza e del Governo, nella convinzione che i regimi si differenzino dalle democrazie quando gli organi terzi non garantiscono l'imparzialità delle decisioni ed il rispetto delle norme. Nel merito, poi, si riserva di attivarsi con le modalità più opportune affinché il Capo dello Stato segua con maggiore attenzione le vicende connesse all'iter del decreto-legge n. 15 del 2003.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turrone che la Presidenza della Commissione ha sempre tenuto un comportamento coerente in ordine alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti che, specialmente in occasione dell'esame di decreti-legge, si è caratterizzato per un'impostazione particolarmente rigorosa. Nella fattispecie, non avendo il relatore ritenuto opportuno presentare gli emendamenti ricordati dal senatore Turrone direttamente in Assemblea, la Presidenza di turno della Commissione ha ritenuto di dover procedere ugualmente alla loro votazione: questa scelta non può essere sindacabile, così come l'orientamento assunto dall'Assemblea di non dichiarare l'improponibilità delle due proposte.

Avverte, quindi, in considerazione del numero dei senatori ancora iscritti a parlare per la discussione congiunta sui due schemi di decreto in titolo, che l'esame degli stessi proseguirà questo pomeriggio, intorno alle 15,30, al termine della prevista audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDI' 26 MARZO 2003

204^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara ed il capo del Dipartimento della protezione civile, Guido Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile

Il dottor BERTOLASO osserva preliminarmente che il dissesto idrogeologico - espressione nella quale devono farsi rientrare, ad esempio, i fenomeni franosi, le esondazioni e le mareggiate - costituisce uno dei problemi che il Dipartimento della protezione civile affronta quotidianamente, reso peraltro ancor più grave da una serie di indicatori che dimostrano la particolare situazione che caratterizza il Paese: si riferisce, in particolare, all'alto numero di autoveicoli per chilometri stradali ed autostradali, nonché all'elevata densità di popolazione. In relazione agli interventi successivi a fenomeni franosi, dopo l'approvazione delle leggi n. 267 del 1998 e n. 365 del 2000,

sono stati previsti piani straordinari e piani di assetto idrogeologico, ancora in via di predisposizione. Tali piani sicuramente contribuiscono a migliorare il monitoraggio territoriale, anche se non risolvono tutte le esigenze legate ai rischi connessi ad eventi atmosferici particolarmente avversi. In ordine, poi, all'alluvione che ha interessato il Molise ed in special modo l'area di Termoli, è significativo che il territorio a valle della diga del Biferno non sia stato contemplato dai previsti piani nelle zone classificate a rischio più elevato. Su questo aspetto, in aggiunta a quanto già reso noto dall'ingegner Agricola ascoltato in una precedente audizione della Commissione, i piani straordinari e i piani di assetto idrogeologico devono incrociarsi con i piani regionali e provinciali di emergenza che, purtroppo, soltanto in limitati casi sono stati emanati.

Per quanto attiene poi all'ambito previsionale, si registrano alcuni progressi nella realizzazione di centri funzionali, nonché nell'attivazione della rete di radar meteorologici. In particolare, i centri funzionali - oggetto di specifiche convenzioni con le singole regioni - permetteranno di conoscere gli effetti al suolo degli eventi meteorologici, mentre è in via di completamento la gara di assegnazione dei primi sei radar, la cui installazione è prevista entro quest'anno. Peraltro, il gruppo nazionale della difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha elaborato un censimento che copre gli anni compresi tra il 1918 e il 1996, riportando una serie di dati rilevanti: ad esempio, a seguito di dissesti idrogeologici sono state registrate 651 vittime, numero che non contempla le vittime che si sono avute a seguito del dissesto che ha colpito la zona di Sarno. Inoltre, nello stesso censimento si riscontrava che il 60 per cento degli eventi franosi è avvenuto in un'area classificata ad alto rischio. Per quanto riguarda più direttamente le attività compiute dal Dipartimento della protezione civile, a partire dal gennaio 2003, nella documentazione - che si riserva di consegnare agli uffici della Commissione - sono riportati una serie di dati ed elementi, tra i quali spicca l'attivazione di una sala operativa che vede la presenza di esperti idraulici collegati con le strutture territoriali che segnalano le esondazioni, nonché una serie di schede che illustrano la situazione verificatasi nello stesso mese a seguito delle alluvioni che hanno colpito il Molise, l'Abruzzo e la Puglia. Ricorda, altresì, di aver seguito le prime fasi di intervento nel territorio molisano, mentre un momento particolarmente drammatico si è vissuto a seguito della morte del sindaco di un comune della provincia di Chieti che è stato investito da un treno mentre svolgeva un sopralluogo presso la ferrovia. Nell'ambito dell'ordinanza relativa a queste emergenze è stata predisposta una specifica voce di indennizzo per la famiglia di questo sindaco, dal momento che appare sorprendente che nella normativa vigente non venga contemplata una situazione di questo genere.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la quantificazione dei danni nei territori colpiti dai fenomeni di dissesto idrogeologici verificatisi ad inizio anno: la regione Abruzzo, nell'ambito dei 73 comuni danneggiati, ha stimato danni di ammontare pari a circa 130 milioni di euro, mentre la regione Campania, la regione Molise e la regione Puglia hanno espresso una quantificazione pari, rispettivamente, a circa 90, 140 e 450 milioni di euro. La procedura normale prevede inoltre l'intervento delle autorità regionali

competenti che eseguono le rilevazioni dei danni, poi trasmesse al Dipartimento della protezione civile che, negli ultimi tempi, ha avviato una serie di controlli rigorosi per verificare l'esattezza delle informazioni fornite dagli enti territoriali, poiché in molti casi si è verificato che le stesse non corrispondevano alla realtà dei fatti.

Il presidente NOVI, prendendo spunto da quanto testé affermato dal dottor Bertolaso, osserva che nel rapporto tra le strutture territoriali e il Dipartimento della protezione civile occorre una svolta, senza la quale sarà ben difficile in futuro affrontare problemi connessi allo stato di emergenza. Chiede, inoltre, al dottor Bertolaso se e in che misura si sono verificati effettivamente i ritardi, denunciati da alcuni senatori dell'opposizione, in ordine agli interventi di ricostruzione nella fase successiva al terremoto che ha colpito il Molise.

Il senatore SPECCHIA ritiene che sia interessante ascoltare l'opinione del Capo del Dipartimento della protezione civile rispetto a quanto sostenuto da molti parlamentari secondo i quali, al di là di ciò che è previsto dalla normativa vigente, la protezione civile starebbe allargando il proprio campo di competenze, occupandosi anche della fase della ricostruzione. Pur non essendo tra quelli che denunciano questa situazione, resta convinto della necessità di effettuare su questo punto il dovuto approfondimento, anche perché appare necessario determinare uno spartiacque tra la fase emergenziale, rientrando nelle competenze del Dipartimento della protezione civile, e quella della ricostruzione che invece dovrebbe vedere il coinvolgimento degli enti locali. Si rende evidente, in ogni caso, che tale elemento di chiarezza potrà essere raggiunto soltanto allorché sarà varata finalmente sia la legge-quadro in materia di protezione civile, sia la legge relativa al ristoro dei danni da calamità.

Il senatore GIOVANELLI chiede al dottor Bertolaso quale sia il confine delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente e quelle di fatto assunte dalla protezione civile; infatti, dopo che la legge n. 183 del 1989 è stata modificata dalla legge n. 267 del 1998, si è dato particolare peso alla previsione di rischio. Tuttavia mentre il quadro normativo veniva consolidandosi in questa maniera, il Dipartimento della protezione civile, allora guidata dal professor Barberi, diveniva di fatto, per una serie di circostanze, il luogo di gestione delle risorse stanziare per effettuare gli interventi necessari. Col passare degli anni, questa situazione si è accentuata ed ora in pratica il Dipartimento della protezione civile viene a trovarsi nella disponibilità di risorse più consistenti rispetto a quelle che sono attribuite al Dicastero competente, nell'ambito del problema del dissesto idrogeologico. Si tratta, quindi, di un aspetto sul quale bisognerebbe fare maggiore chiarezza, soprattutto fissando con esattezza le competenze del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'ambiente, visto che sempre più spesso accade che il primo dispone delle risorse, mentre il secondo conserva formalmente le attribuzioni.

Un altro aspetto problematico sul quale il dottor Bertolaso può fornire un utile chiarimento è rappresentato dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 15 del 2003 che prevede che le ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio stabiliscono le quote di risorse destinate alle regioni ed ai comuni. Tale novità appare alquanto preoccupante poiché l'ordinanza, a differenza delle norme di legge, non sono discusse in Parlamento; in questo modo il Dipartimento della protezione civile si tramuta in responsabile della gestione di consistenti risorse finanziarie, senza che sia assicurato il normale controllo democratico che, insieme ai principi di trasparenza, rappresenta la condizione imprescindibile per assicurare l'efficienza della spesa.

Il senatore FIRRARELLO, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso per l'attività in cui si sta prodigando nelle aree colpite da calamità naturali, ritiene che debba essere affrontato il problema delle competenze e dei controlli, soprattutto nei rapporti tra Ministero dell'ambiente e Dipartimento della protezione civile, fermo restando che l'aspetto più importante è quello di fornire risposte concrete alle comunità coinvolte dalle emergenze legate al dissesto idrogeologico.

Il senatore RIZZI chiede al dottor Bertolaso se i centri funzionali sono collocati nelle singole regioni e in che modo gli stessi sono strutturati.

Il dottor BERTOLASO, riservandosi di fornire alla Commissione ulteriore documentazione per rispondere esaurientemente ai quesiti avanzati dai senatori intervenuti, esclude che il Dipartimento della protezione civile sia coinvolto nel processo di ricostruzione a seguito delle calamità naturali; laddove le strutture della protezione civile sono ancora operative bisogna prendere atto del fatto che ci si è limitati a rispondere alle pressanti richieste sollevate dai cittadini, dai sindaci e dai presidenti delle regioni, nominati commissari straordinari. Per quanto riguarda i presunti ritardi che si sarebbero verificati per la ricostruzione nelle zone terremotate del Molise, fa presente che dopodomani verrà inaugurato, con una cerimonia semplice, l'insediamento temporaneo di S. Giuliano. Deve poi essere salutato positivamente il nuovo criterio di classificazione delle zone a rischio sismico, contenuto in un'ordinanza della Presidenza del Consiglio, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tale risultato si è potuto pervenire attraverso la collaborazione con le regioni, con il Ministero delle infrastrutture e con tecnici di grande valore professionale tra i quali il professor Barberi. Con riferimento all'attuale quadro di competenze tra Dipartimento della protezione civile e Ministero dell'ambiente, il decreto legislativo n. 112 del 1998, stabilisce che per la dichiarazione dello stato di emergenza occorre l'intesa con le regioni interessate; sulla base di tale previsione, quindi, una frana, ad esempio, rientra nella competenza della protezione civile soltanto quando è richiesto dalla regione. Tale procedura conosce una sola eccezione, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 245 del 2002, che, in presenza di eccezionali situazioni emergenziali, consente al Presidente del

Consiglio di disporre con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione, il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile. In relazione al decreto-legge n. 15 del 2003, le obiezioni sollevate per quanto concerne la ripartizione dei fondi devono essere respinte, dal momento che essa avviene di fatto con l'intesa delle regioni.

Prende la parola il senatore TURRONI, osservando incidentalmente che quanto appena riferito dal dottor Bertolaso, in ordine alle modalità di ripartizione delle risorse, non sembra essere confermato da quanto disposto nel decreto-legge n. 15 del 2003.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turrone che il dottor Bertolaso, come tecnico e non come legislatore, ha in modo pragmatico indicato le modalità con le quali si raggiunge l'intesa tra il Governo e le regioni per quanto concerne la ripartizione delle risorse. Pertanto, gli interrogativi di valenza politica, sottesi a tale argomento, dovrebbero essere rivolti ad altri interlocutori.

Il dottor BERTOLASO, proseguendo nella replica ai quesiti espressi dai senatori, si attiverà per trasmettere entro la giornata odierna i verbali delle riunioni con le regioni aventi ad oggetto la ripartizione dei fondi previsti dal decreto-legge n. 15 del 2003, ribadendo che non solo questa ripartizione è stata di fatto condivisa dalle stesse autorità regionali, ma che lo stesso Presidente della Conferenza unificata Stato-regioni ha dato l'assenso sulla proposta di ripartizione dei fondi. Peraltro, le ordinanze della Presidenza del Consiglio indicano i tempi per predisporre i piani, i progetti, nonché l'attivazione degli interventi, prevedendo altresì i cosiddetti comitati di rientro, cioè gruppi interdisciplinari finalizzati a monitorare lo stato di avanzamento degli interventi, oltre che il controllo delle risorse e dei cronoprogrammi.

Infine, evidenzia che i centri funzionali sono presenti in tutte le regioni, gestiti dai competenti assessorati, e comprendono personale del Servizio tecnico nazionale, collegato in rete col Dipartimento della protezione civile e con l'Ufficio meteorologico dell'Aeronautica.

Il senatore VALLONE invita il dottor Bertolaso a fornire con la massima sollecitudine la documentazione sulla ripartizione delle risorse previste dal decreto-legge n. 15 del 2003.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso per la dovizia di particolari da lui resi, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il senatore GIOVANELLI coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Presidente sull'opportunità di consentire ai senatori di sviluppare anche domande di carattere

polemico nel corso di audizioni come quella del dottor Bertolaso, nel corso delle quali vengono toccati argomenti di grande delicatezza, anche sotto il profilo normativo.

Il senatore TURRONI esprime l'avviso che i senatori avrebbero dovuto avere la possibilità, nel corso dell'audizione conclusasi poc'anzi, di sottolineare come in realtà la normativa approvata proprio stamani dal Senato non preveda chiaramente un'intesa con le regioni per quanto riguarda la destinazione delle risorse finanziarie; anzi, è significativo il fatto che il Senato abbia respinto un emendamento da lui presentato e volto, appunto, a prevedere siffatta intesa. In tale contesto le rassicurazioni date dal dottor Bertolaso destavano non poche perplessità.

Il presidente NOVI fa presente ai senatori Giovanelli e Turroni che i quesiti che avevano intenzione di porre e riguardanti, in particolare, la normativa oggi approvata dal Senato, dovrebbero essere invece riferiti ad un rappresentante politico come ad esempio il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 Khz e 300 Ghz" (n. 194)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 hz) generati dagli elettrodotti" (n. 195)

(Pareri al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Pareri favorevoli con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prende la parola il senatore TURRONI il quale sottolinea innanzitutto come siano trascorsi ben due anni dall'entrata in vigore della legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico la quale, invece, prevedeva espressamente che i decreti attuativi dovessero essere adottati entro 60 giorni. Oltretutto, gli schemi di decreto oggi in esame

recano valori limite 10-15 volte superiori a quelli che erano stati ipotizzati dalle bozze di decreto che erano state predisposte nel corso della precedente legislatura e che, in particolare, per quanto riguarda le basse frequenze, indicavano in 0,5 e 0,2 microtesla i limiti riferiti, rispettivamente, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Quanto previsto, in tal senso, dai due schemi di decreto in titolo, è assolutamente non condivisibile, e su di essi si è infatti registrato anche il parere contrario delle regioni. Gli schemi di decreto in titolo tradiscono lo spirito della legge entrata in vigore due anni fa per quanto riguarda le basse frequenze, mentre violano la normativa vigente per quanto attiene le medie ed alte frequenze, finendo con il non tener conto del principio di precauzione già adottato in sede comunitaria. La verità è che il Governo ha ritenuto di prendere per buoni valori, come i 100 microtesla per i limiti di esposizione, che possono avere un senso soltanto se riferiti agli effetti acuti, e non certo per quanto attiene gli effetti a medio e a lungo termine. Tutto ciò non può che destare seria preoccupazione, anche alla luce delle discutibili scelte compiute l'estate scorsa dal ministro Gasparri. E' a questo punto fondamentale lasciare alle regioni la facoltà di fissare limiti più stringenti di quelli stabiliti in sede nazionale, così come del resto è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale. Conclude preannunciando il suo voto contrario.

Il senatore ROTONDO, pur apprezzando la serietà del lavoro svolto dal relatore, fa presente di non poterne condividere le conclusioni, ritenendo invece di grande importanza far pienamente riferimento all'opportunità di applicare il principio di precauzione. Né è determinante l'affermazione che in sede scientifica internazionale l'esposizione ad elevati valori di campo magnetico è stata declassata per quanto attiene alla correlazione con patologie cancerogene, perché il cittadino, in realtà, non può certo sottrarsi a tale tipo di esposizione, mentre può agevolmente evitare di ingerire sostanze alimentari ritenute cancerogene.

La verità è che non è dato oggi sapere cosa può accadere in caso di esposizione prolungata nel tempo ad elevati valori di campo magnetico, il che rende quanto mai opportuna l'applicazione del principio di precauzione. E d'altra parte, possono essere citati molti studi condotti in vari paesi del mondo da cui risulterebbe la correlazione tra l'esposizione ad elevati valori di campo e l'insorgenza di patologie neoplastiche, di danni al sistema nervoso centrale, di sindromi depressive.

Ad avviso del senatore VALLONE, se quanto affermato dal relatore può essere sicuramente condiviso dal punto di vista scientifico, sul piano precipuamente politico è invece legittimo chiedere l'applicazione del principio di precauzione per quanto riguarda l'esposizione ad elevati valori di campo magnetico, e ciò perché in mancanza di certezze non si può non tener conto della esigenza dei cittadini di vedersi tutelata pienamente la salute da parte delle pubbliche autorità. Analogamente, è necessario tener conto della volontà espressa dalle regioni che hanno ritenuto opportuno fissare valori limite più rigorosi.

Il senatore Antonio BATTAGLIA chiede al relatore se, qualora emergesse che certi tralicci di alta tensione realizzati negli scorsi decenni dall'ENEL determinino campi magnetici superiori ai valori indicati negli schemi di decreto, sia possibile intimare all'ENEL di spostarli.

C

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione congiunta.

Il senatore GIOVANELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la discussione possa proseguire nelle prossime sedute, in modo da dare il tempo all'opposizione di predisporre due proposte di parere da sottoporre al voto della Commissione.

O

Il presidente NOVI fa presente al senatore Giovanelli che la procedura sempre seguita dalla 13a Commissione permanente in sede consultiva prevede la votazione sulla proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere nel senso emerso nella discussione svoltasi. Non appare pertanto opportuno modificare le regole in corso d'opera. Suggerisce invece al relatore di predisporre il testo dei due pareri dando ampio spazio, nelle premesse, alle argomentazioni delle opposizioni.

N

Il relatore, MONCADA LO GIUDICE, nel ribadire che qualsiasi limite non può che basarsi su valori scientificamente certi per quanto riguarda i rischi attesi, fa proprio il suggerimento rivoltogli dal Presidente e si impegna a redigere due pareri favorevoli, con osservazioni, dando ampio spazio, nelle premesse, alle considerazioni svolte dall'opposizione.

A

Il sottosegretario NUCARA sottolinea come i decreti in titolo lascino la possibilità, tra tre anni, di rivedere le decisioni che oggi vengono assunte, anche sulla base dei dati scientifici che dovessero nel frattempo emergere.

C

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione, con separate votazioni, conferisce al relatore mandato a redigere pareri favorevoli con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

E

La seduta termina alle ore 16,35.

M

DPCM 194 e 195

C

Relatore sen. prof. Gino Moncada Lo Giudice

[indietro](#)

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

O

Ci troviamo qui riuniti per esprimere il parere su due schemi di DPCM che riguardano la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Per l'esattezza, l'A.S. 194 riguarda lo schema di decreto relativo ai CEM con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (frequenze relative ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni) e l'A.S. 195 riguardante i CEM alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

N

I due schemi di provvedimento rispettano quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della ben nota legge quadro n. 36 del febbraio 2001. Tale articolo dispone, infatti, che, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente, di concerto con Ministro della Sanità, sentito il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni Parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, siano dettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico. Gli schemi dei provvedimenti, predisposti dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Salute sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'Assemblea Generale del 24 giugno 2000, riconoscendo che "I provvedimenti in questione sono coerenti con l'art. 1 della legge 21 febbraio 2001 n. 36 e che pertanto non sussistono motivi ostativi al loro ulteriore iter",

A

C

E

Successivamente anche Il Comitato interministeriale, di cui all'art. 6 della citata Legge 36/01, ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 2 agosto 2002. Non è, invece, raggiunta l'intesa con la Conferenza Unificata, nonostante il Ministero dell'Ambiente abbia accolto molte delle osservazioni avanzate dalle Regioni e nonostante il parere favorevole dell'ANCI. Tuttavia, poiché Il DL del 28 agosto 1997 n. 281, all'art. 3 comma 3 prevede che nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei Ministri possa provvedere con deliberazione motivata, il Ministero dell'Ambiente ha inviato alla Presidenza del Consiglio, in data 11 dicembre 2002 i due schemi di DPCM citati e il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 21

M

febbraio 2003, l'ulteriore corso dei provvedimenti che oggi sono alla attenzione della Commissione XIII.

Prima di procedere ad una rapida esposizione del contenuto degli articoli dei due schemi di decreto, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni riguardanti i valori dei limiti di esposizione ai CEM, dato che questo resta l'oggetto fondamentale delle discussioni con le Regioni e l'argomento preferito di campagne di stampa, non sempre corrette, che hanno in alcune situazioni allarmato la popolazione.

Si cercherà di essere più sintetici possibile.

I campi elettromagnetici di cui si discute nei due schemi di DPCM sono i cosiddetti NIR (non ionizzanti). Ionizzanti e certamente pericolosi sono invece i CEM ad altissima frequenza, quali quelli che generano i raggi X o i raggi gamma. Solo a questi ultimi l'OMS ha accettato che si possa applicare il principio ALARA (as low as reasonably achievable), cioè limiti tanto bassi quanto ragionevolmente possibile; il principio non può essere applicato - come erroneamente da taluni ritenuto - ai NIR, data l'assenza per questi ultimi di qualunque valore certo di rischio atteso.

lo studio delle radiazioni non ionizzanti sulla popolazione prende le mosse da lontano. Già nel 1996 l'Organizzazione Mondiale della Sanità avviò un progetto decennale di ricerca intitolato proprio "Campi elettromagnetici". Ancor prima la Commissione Europea stabilì nel 1992 il 4-Year Cost Action 244 per studiare gli effetti biomedici dei campi elettromagnetici; la ricerca ha prodotto un rapporto nel 2000.

il documento più importante sui CEM resta, comunque, quello intitolato "Linee Guida ecc" pubblicato nel 1998 dall'ICNIRP (International Commission of Non Ionising Radiation Protection) che ha fissato valori limite di esposizione sia per le frequenze industriali (50 Hz), che per quelle tipiche delle radiofrequenze (RF). Tali valori sono stati adottati dalla Unione Europea (Raccomandazione 99/519/CE del 12.07.99) e adottati da 14 Paesi europei.

Nel novembre del 2001 il COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research-Action 281) ha inviato all'allora Presidente del Parlamento Europeo, sig.ra Fontane, una lettera firmata anche dall'ICNIRP e dall'EBEA (Associazione Europea Elettromagnetismo), nella quale è detto testualmente: "Diverse Comitati Internazionali hanno condotto rassegne esaustive sulla materia. Queste rassegne hanno concluso che *non esiste nessuna evidenza convincente di effetti negativi per la salute a livelli di esposizione che siano inferiori a quelli raccomandati nelle Linee Guida internazionali ed europee*". Veniva ovviamente

sottolineata la necessità e la convenienza di continuare serie indagini epidemiologiche, non basate "su dati scientifici frammentari o sulle opinioni, scientificamente non rappresentative, di pochi individui". Al COST partecipano 18 Paesi europei, oltre USA e Giappone, e gode della collaborazione dell'OMS

A conclusioni analoghe sono giunti altri importanti Organismi e per brevità si citano solamente il rapporto presentato nel marzo 2000 dal "National Radiological Protection Board" del Regno Unito (NRPB) e quello pubblicato il 30.12.2001 dal "Comitato Scientifico su tossicità, ecotossicità e ambiente" della Unione Europea (CSTEE). Del resto l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro, ridimensionando la classificazione precedentemente attribuita ai campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF) di "probabili cancerogeni" (Gruppo 2A), ha loro attribuito il Gruppo 2B di "possibili cancerogeni" che, nella classificazione, risulta il più basso.

Per completezza di informazione si segnala uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000 sull'effetto dei campi elettromagnetici provocati dagli elettrodotti nei casi di leucemia infantile. Il risultato è stato che su 460 - 480 casi di leucemia che si verificano annualmente nel nostro Paese tra la popolazione compresa tra 0 e 14 anni, presumibilmente 1 caso è da attribuire ai CEM.

Va evidenziato che - malgrado quanto sopradetto - i ministri italiani dell'Ambiente, della Salute e delle Telecomunicazioni, in ossequio al *principio di precauzione* (che pur nel caso in esame non trova riscontro scientifico e normativo in campo internazionale), principio già evidenziato nella Legge Quadro n.36 con l'introduzione oltre che dei *limiti di esposizione*, dei *valori di attenzione* e degli *obiettivi di qualità* hanno nominato un "Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui Rischi Sanitari all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Il Comitato, costituito da 5 membri di chiara fama coordinati dal prof. Francesco Cognetti, ha presentato il proprio Rapporto nel febbraio 2002, concludendo che "non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati nelle Linee Guida dell'ICNIRP (1998) abbia generato conseguenze sanitarie negative".

DPCM 194

Chiedendo venia per un inciso forse troppo lungo, ma secondo il relatore indispensabile per comprendere appieno il significato dei due schemi di DPCM in esame, si passa rapidamente all'esame degli articoli.

Gli articoli più importanti risultano essere in entrambi i casi gli artt. 3 che fissano valori delle emissioni consentite o raggiungibili. Il DPCM 194 - relativo ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, con esclusione di emissioni pulsanti (radar) o di provvedimenti riguardanti Forze Armate e Polizia, per i quali due ultimi aspetti si rimanda a successiva decretazione - stabilisce al comma 1 dell'**art. 3** i *limiti di esposizione* per ambienti abitativi ed esposizioni inferiori a 4 ore come segue:

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			N
0.1 < f ? 3 MHz	60	0.2	-
3 < f ? 3000 MHz	20	0.05	1
3 < f ? 300 MHz	40	0.01	4

Si fa presente, per esempio, che nel caso di una stazione radio base per la telefonia mobile (900 MHz), rispetto alla tab.1 i limiti europei per l'intensità di campo elettrico (GUCE 199 del 13.07.1999) sono doppi (41,2 V/m); doppi quelli della intensità magnetica (0,1 A/m); e più di quattro volte quelli della densità di potenza (4,5 W/m²).

Al comma 2 dell'**art. 3**, a titolo di misura di precauzione per la protezione da possibili effetti a lungo termine, sono riportati i *valori di attenzione* della tabella che segue:

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			E
0.1 MHz < f ? 300 GHz	6	0.016	0.10 (3 MHz-300 GHz)

In questo caso i valori di E, H, D rappresentano rispettivamente 1/7, 1/10 e 1/45 di quelli previsti dalla Normativa Europea (GUCE 199 del 13.07.1999)

All' **art. 4** si dice che gli *obiettivi di qualità* assumono gli stessi valori dei *valori di attenzione*.

Art. 5. Se vi sono più sorgenti (esposizione multiple) l'allegato C dello schema di decreto, chiarisce con formule semplici come la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere sempre minore o uguale a 1.

L'**art. 6** indica che le tecniche di misura devono rispettare le norme CEI e l'**art.7** - sempre in ossequio al principio di precauzione - stabilisce la Commissione Interministeriale, di cui all'art. 6 della Legge 36, deve procedere nei 3 anni successivi all'entrata in vigore del decreto all'aggiornamento delle conoscenze conseguenti alla ricerca scientifica.

DPCM 195

La struttura del DPCM 195 - che si ricorda si riferisce ai CEM prodotti dagli elettrodotti (0-100 kHz) - è molto simile a quella illustrata per il DPCM 194.

Si segnala che qui, **art. 3**, i *limiti di esposizione* (5 kV/m per il campo elettrico e 100 μ T per l'induzione magnetica) sono uguali a quelli stabiliti in sede europea, ma al comma 2 si precisa, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, che il *valore di attenzione* per l'induzione è di 10 μ T (media nelle 24 h per scuole, abitazioni e luoghi con permanenza superiore alle 4 ore), pari a 1/10 del valore soprariportato.

Per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e abitativi e permanenza non inferiore a 4 ore, l'**art.4** fissa un *obiettivo di qualità* di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica (valore medio nelle 24 ore).

L'**art. 5** stabilisce che le misure per i *limiti di esposizione* devono essere effettuate secondo Norme CEI, mentre le procedure per il controllo del rispetto dei *valori di attenzione* e degli *obiettivi di qualità* sono affidate all'APAT-ARPA.

L'**art. 6** dispone che per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti si dovrà far riferimento all' *obiettivo di qualità* (3 μ T) e alla portata in corrente dell'elettrodotto; la metodologia per la definizione delle fasce è demandata all'APAT-ARPA.

L'**art. 7** - come per l'altro DPCM - prevede l'aggiornamento delle norme dopo un triennio.

L'**art. 8** stabilisce l'abrogazione delle disposizioni contenute nei DPCM 23 aprile '92 e 28 settembre '95, approvazione peraltro già fissata dall'art.16 della Legge Quadro 36, che prevedeva la decadenza di tali DPCM all'atto della entrata in vigore del DPCM che doveva fissare i limiti di esposizione, quello appunto oggi sottoposto alla nostra attenzione.

← [indietro](#)



Senato della Repubblica
Gino Moncada

[indietro](#)

Regione di elezione: Lazio

Nato il 18 marzo 1931 a Milano (Milano)
Residente a Roma
Professore universitario-Università "La Sapienza"

Elezione in data 13 maggio 2001
Proclamazione in data 21 maggio 2001
Convalida in data 12 giugno 2002

Gruppo UDC

Membro della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Membro della Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi

[indietro](#)